

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/56]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) È inoltre opportuno aggiungere, nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008 ⁽²⁾, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ⁽³⁾, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (3) Nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, è opportuno aggiungere anche il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 ⁽⁴⁾, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1° marzo 2010 ⁽⁵⁾, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.2010, pag. 4.

